



Istituto Professionale di Stato
Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera
"Bernardo Buontalenti"
Sede e Segreteria: Via di San Bartolo a Cintoia 19/a 50142 Firenze
Tel. 055 462781 Fax: 055 7877380
Succursale: Via de' Bruni, 6 50133 Firenze
Tel. 055 785117 Fax 055 476590
C.M. FIRH020009 C.F. 94023690483
FIRH020009@istruzione.it FIRH020009@PEC.istruzione.it
www.buontalenti.gov.it info@buontalenti.org



CIRCOLARE N.26

Firenze, 25/09/2018

AL PERSONALE DOCENTE
AL PERSONALE ATA

Oggetto: **Permessi straordinari retribuiti di cui all'art. 3 del D.P.R. 23/08/1988 n. 395 - DIRITTO ALLO STUDIO – a.s. 2018/19.**

Si comunica a tutto il personale interessato che l'USR – Ufficio V ha pubblicato il numero dei permessi retribuiti per il diritto allo studio concedibili per l'a.s. 2018/19 (si allega comunicazione).

LA SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E' IL 15 OTTOBRE 2018.

Si prega di compilare la richiesta con la massima precisione, attenendosi a quanto dettato dal Contratto Integrativo Regionale del 26/11/2012 e utilizzando elusivamente il modello allegato.

Si ricorda che può usufruire di tale permesso il personale con contratto a tempo indeterminato e con contratto a tempo determinato al 31/08 e al 30/06.

Coloro che stipuleranno un contratto successivamente al 15 ottobre 2018, e comunque entro il 31 dicembre 2018, potranno presentare domanda entro i 7 giorni successivi alla stipula del contratto ed il beneficio sarà attribuito solamente in presenza di residua disponibilità di contingente.

Si allega:
comunicazione USP
Contratto Integrativo Regionale
modello di domanda

all

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Francesca Cellai

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio V
Ambito territoriale per la provincia di Firenze

Ufficio I / 1a
Prot.n. AOODRTO/ 5426

Firenze, 20/09/2018

Ai **DIRIGENTI delle Istituzioni Scolastiche**
di ogni ordine e grado della Provincia di
FIRENZE

OGGETTO: Permessi straordinari retribuiti di cui all'art. 3 del D.P.R. 23/8/88 n. 395 –
DIRITTO ALLO STUDIO per il personale docente, educativo e A.T.A.
anno scolastico 2018/2019.

Si comunica, con preghiera della **massima diffusione** al personale interessato, il numero dei permessi retribuiti per il diritto allo studio concedibili nell'anno scolastico 2018/2019:

PERSONALE EDUCATIVO	1
DOCENTI SCUOLA DELL'INFANZIA	53
DOCENTI SCUOLA PRIMARIA	122
DOCENTI SCUOLA SECONDARIA I GRADO	82
DOCENTI SCUOLA SECONDARIA II GRADO	148
PERSONALE A.T.A.	89

Si ricorda che il termine per la presentazione delle domande per la concessione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio è fissato al **15 ottobre p.v.** e che le istituzioni scolastiche **dovranno apporre sulle domande stesse il timbro con la data di acquisizione al protocollo e trasmetterle a questo Ufficio tempestivamente, tramite posta elettronica.**

Si prega di invitare gli interessati a **compilare le richieste con la massima precisione**, attenendosi a quanto dettato dal Contratto Integrativo Regionale del 26/11/2012 e utilizzando, **esclusivamente**, il modulo allegato alla presente che deve essere compilato in ogni sua parte, debitamente sottoscritto e al quale deve essere allegata la fotocopia del documento di identità.

Si precisa che non è prevista la concessione dei permessi in questione per la frequenza di corsi non riconosciuti dal MIUR oppure organizzati da università non italiane o altri enti stranieri.

Si ricorda, infine, che il personale con contratto a tempo determinato fino al 31 agosto o fino al termine delle attività didattiche, **stipulato dopo il 15 ottobre e comunque entro il 31 dicembre**, potrà presentare domanda entro i sette giorni successivi alla stipula del relativo contratto individuale e il beneficio sarà attribuito solamente in presenza di residua disponibilità di contingente.

IL DIRIGENTE
Claudio Bacaloni

"Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa"

Responsabile del procedimento:
Claudio Bacaloni
e-mail: claudio.bacaloni@istruzione.it
tel: + 39 05527251

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze
Tel.055 27251
e-mail: PEO: usp.fi@istruzione.it
e-mail: PEC: uspfi@postacert.istruzione.it
Web: <http://www.csa.fi.it>

Referente:
Luisa Albanese
e-mail: luisa.albanese@istruzione.it
tel. n.: + 39 0552725258

IL PRESENTE MODULO HA VALORE DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL DPR 28/12/2000 N.445 E ALLO STESSO DEVE ESSERE ALLAGATA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA'

Al Dirigente dell'USR per la Toscana – Ambito Territoriale di Firenze
(per il tramite dell'Istituzione scolastica di attuale servizio)

OGGETTO: Permessi per il diritto allo studio - CCIR Toscana del 26/11/2012.
Richiesta di fruizione. Anno scolastico 2018/2019.

(cognome e nome)

(comune e provincia)

(qualifica, ordine e grado di scuola)

con contratto a: **(indicare con una x la dicitura esatta)**

tempo indeterminato a tempo pieno

tempo indeterminato a part-time con ore settimanali ___ su ___

tempo determinato fino al 31 agosto 2019

tempo determinato fino al 30 giugno 2019, con ore settimanali ___ su ___

PREMESSO CHE:

è iscritt__ al seguente corso di studio: **(specificare bene il tipo di corso)**

organizzato da: **(il corso deve essere riconosciuto dal MIUR o organizzato da ente accreditato)**

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO REGIONALE

"CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER IL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO E PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO, AUSILIARIO".

Addì 26 novembre 2012, presso la sede della Direzione Generale Toscana, in sede di contrattazione integrativa regionale tra l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, di cui alla Delegazione di parte pubblica

ed

i Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali regionali, di cui in calce al presente contratto viene sottoscritto il Contratto integrativo regionale di cui in epigrafe.

LE PARTI

Vista la Legge n. 300/1970;

Visto il D.L.vo 30.3.2001 n. 165;

Visto l'art. 3. del D.P.R. 23.8.1988 n. 395 di recepimento dell'Accordo intercompartimentale di cui all'art. 12 Legge-Quadro 29.3.1983 n. 93;

Visto il CCNL del Comparto "Scuola" sottoscritto in data 29.11.2007;

SOTTOSCRIVONO

il presente Contratto integrativo regionale concernente i criteri per la fruizione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio di cui all'art. 4, lett. a) del CCNL Comparto Scuola sottoscritto in data 29.11.2007 di cui in epigrafe.

ARTICOLO 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

1) Hanno titolo a beneficiare dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, nel limite del monte-ore a fianco indicato, le seguenti categorie di personale appartenente alle qualifiche del personale docente dei vari ordini e gradi di istruzione, educativo ed amministrativo, tecnico, ausiliario (ATA);

A) Personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno (150 ore annue) o in part-time; in tutti i casi, compreso quello di rapporto di lavoro verticale, il monte dei permessi retribuiti è determinato in misura proporzionale alla prestazione lavorativa;

B) Personale con rapporto di lavoro a tempo determinato con contratto fino al 31 agosto (150 ore annue);

C) Personale con rapporto di lavoro a tempo determinato con contratto fino al termine delle attività didattiche (125 ore).

2) Non hanno titolo a beneficiare dei permessi in parola le seguenti categorie di personale:

A) Personale con nomina fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) nominato su uno spezzone-cattedra/posto inferiore alla metà dell'orario cattedra/posto (quindi tutti i docenti o ATA con posto inferiore al 50%).

B) Personale con contratto di lavoro tempo determinato per supplenza temporanea.

3) Il personale di cui alle lett. B) e C) del precedente comma 1 è ammesso, nell'ordine, al beneficio subordinatamente alla disponibilità di posto, nei limiti dei contingenti di cui al successivo art. 3, dopo aver soddisfatto le domande del personale di cui alla precedente lett. A.

ARTICOLO 2 - FINALITÀ' DEI PERMESSI

1) I permessi straordinari retribuiti sono concessi per la frequenza di corsi indicati all'art.3 del D.P.R. 395/98, tenuto conto anche delle modifiche introdotte dal D.M. n. 249 del 10.9.2010 in ordine ai nuovi percorsi formativi finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nei vari ordini e gradi di scuola. I permessi sono quindi concessi per la frequenza di:

a) corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, in corsi post-universitari previsti dagli statuti delle università e/o riconosciuti dal MIUR (es. master, corsi di perfezionamento, corsi di specializzazione, alta formazione) purché tutti di durata almeno annuale e con esame finale);

b) corsi di scuole di istruzione secondaria, e corsi di qualificazione professionale presso scuole statali o paritarie;

c) corsi finalizzati al conseguimento di titoli di specializzazione riconosciuti dall'ordinamento pubblico (es.corsi ITS, IFTS);

d) corsi finalizzati al conseguimento del titolo di sostegno, di riconversione professionale, o comunque al conseguimento di titoli resi obbligatori dalla normativa vigente;

e) corsi abilitanti all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria, previsti dall'art.15 comma 16 del D.M. n. 249/2010, per coloro che sono in possesso del solo diploma di maturità magistrale o titolo equipollente;

f) corsi di Tirocinio Formativo Attivo - T.F.A - finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado.

2) Per tutti i corsi i permessi retribuiti possono essere concessi per un periodo pari alla durata legale del corso stesso.

ARTICOLO 3 - CONTINGENTE PROVINCIALE E MODALITÀ DI RIPARTO

1) Il numero dei permessi straordinari retribuiti non può superare complessivamente il 3% della dotazione organica provinciale di fatto (per gli IRC dotazione organica diocesana) annualmente stabilita per ciascuna categoria di personale, con arrotondamento, in caso di frazione decimale, all'unità superiore. Il contingente complessivo dei permessi viene diviso, proporzionalmente sulla base delle rispettive consistenze organiche, fra il personale docente - distintamente per ciascun ordine e grado di istruzione - e personale amministrativo, tecnico, ausiliario, considerato, quest'ultimo, complessivamente senza distinzione di profilo professionale.

2) Per il personale educativo, la relativa dotazione organica viene sommata a quella del personale della scuola primaria ai fini della determinazione di un unico contingente.

3) Il Dirigente dell'Ambito Territoriale Provinciale competente determina, con proprio atto formale, da affiggere all'albo dell'Ambito Territoriale Provinciale entro il **31 agosto** di ciascun anno, sulla base di quanto precede, il numero complessivo dei permessi retribuiti concedibili. Detto provvedimento viene trasmesso alle Istituzioni scolastiche della Provincia e alle OO.SS. provinciali rappresentative.

ARTICOLO 4 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1) Le domande vanno presentate, per il tramite dell'Istituzione scolastica di servizio, all'Ambito Territoriale Provinciale competente, ovvero direttamente presso l' Ambito Territoriale Provinciale ovvero tramite servizio postale con raccomandata A.R., entro il termine perentorio del **15 ottobre** di ciascun anno. Ai fini della tempestività della domanda si considera, rispettivamente, la data di acquisizione al protocollo della stessa da parte della Istituzione scolastica, la data di acquisizione al protocollo da parte dell'Ambito Territoriale Provinciale e la data di spedizione della raccomandata.

2) Il personale con contratto a tempo determinato, di cui all'art. 1 lett. B e C, stipulato dopo il 15 ottobre e comunque entro il 31 dicembre, potrà presentare domanda entro i sette giorni successivi alla stipula del relativo contratto individuale. Detto personale è collocato in coda alla graduatoria degli aventi diritto ai permessi in questione e, in ogni caso, il beneficio sarà attribuito solamente in presenza di residua disponibilità del contingente.

3) Il personale con contratto a tempo determinato (30 giugno – 31 agosto) già beneficiario dei permessi per il diritto allo studio, conserva il diritto alla fruizione degli stessi, per la parte residua, a seguito di eventuale stipula di contratto nel successivo anno scolastico presso la stessa o altra istituzione scolastica della regione.

4) Qualora la domanda di iscrizione ad un corso a numero chiuso, di cui al successivo art. 6, sia subordinata al superamento di una prova selettiva e tale procedura si concluda oltre il termine di scadenza della domanda di cui al precedente comma 1, il personale è tenuto, qualora intenda beneficiare dei permessi per il diritto allo studio, a produrre egualmente domanda entro il detto termine, dichiarando, oltre a quanto previsto dal successivo art. 5, il corso a cui intende iscriversi, la data e sede di effettuazione della prova selettiva, l'Ente che gestisce l'effettuazione di detta prova.

5) Il personale in questione viene ammesso con riserva nella relativa graduatoria ed è tenuto a dare comunicazione, secondo le medesime modalità di cui al precedente comma 1, del perfezionamento della iscrizione al corso, a pena di esclusione, entro e non oltre il termine del 5 novembre di ciascun anno.

6) L'ammissione con riserva non dà diritto a beneficiare dei permessi retribuiti. Essi possono essere utilizzati solo dopo il formale scioglimento della riserva da parte del competente Ufficio.

7) Le Istituzioni scolastiche provvederanno alla trasmissione delle domande all'Ambito Territoriale Provinciale, unitamente ad una nota di accompagnamento con l'indicazione dei nominativi del personale, distinto per qualifica, che ha presentato istanza di concessione dei permessi in parola, entro i 5 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al primo comma del presente articolo.

ARTICOLO 5 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1) Nella domanda, redatta in carta semplice o nel modulo allegato al contratto, l'interessato, oltre alla esplicita richiesta di concessione dei permessi, deve dichiarare:

- a) nome e cognome, luogo e data di nascita;
 - b) qualifica e sede di servizio;
 - c) regolare iscrizione al corso di studio prescelto con l'indicazione di tutti i dati identificativi dell'Ente che organizza i corsi;
 - d) tipo di corso e relativa durata;
 - e) calendarizzazione per quanto possibile dei permessi da utilizzare nel corso dell'anno scolastico in relazione al prevedibile impegno di frequenza e sedi di sostenimento degli esami;
 - f) anzianità complessiva di servizio, compreso quello valevole ai fini della mobilità volontaria;
 - g) se nell'anno precedente ha beneficiato del permesso per il diritto allo studio per la frequenza al medesimo corso per il quale si chiede il beneficio.
- 2) La domanda, a pena di inammissibilità, deve essere sottoscritta dall'interessato.
- 3) Si applicano le disposizioni vigenti in materia di regolarizzazione delle domande parzialmente incomplete o contenenti errori materiali, purché le stesse siano prodotte entro il termine sopraindicato e regolarizzate entro il termine comunicato dall'amministrazione e, comunque, prima della pubblicazione delle graduatorie;
- 4) Per la presentazione della domanda da parte degli interessati trovano piena applicazione le disposizioni in materia di autocertificazione (art. 48 DPR n. 445/2000) e di dichiarazioni non veritiere (art.71 DPR n. 445/2000).
- 5) Il Dirigente dell'Ambito Territoriale Provinciale effettua, secondo quanto disposto dal su richiamato art. 71, controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dagli interessati, con le conseguenze, in caso di dichiarazioni non veritiere, di quanto previsto agli artt. 75 e 76 DPR n.445/2000 (Decadenza dai benefici eventualmente conseguiti e sanzioni penali).

ARTICOLO 6 - FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

1) Il Dirigente dell'Ambito Territoriale Provinciale, ricevute le domande, predispone, qualora le stesse siano in numero eccedente rispetto a quello determinato secondo il predetto art. 3, entro il **5 novembre** di ciascun anno, per ciascuna categoria di personale (docente, educativo e ATA) e secondo l'ordine di priorità di cui al precedente art. 1, una graduatoria dei richiedenti secondo l'ulteriore ordine di priorità che segue:

- a) corsi finalizzati al conseguimento dell'abilitazione, del titolo di sostegno, di riconversione professionale o comunque al conseguimento di titoli resi obbligatori dalla normativa vigente.
- b) corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di studio nell'ambito del sistema pubblico di istruzione, nonché di titolo di studio di livello universitario (Laurea);
- c) Scuola di specializzazione e corsi di perfezionamento universitari post-laurea, master universitari di primo o secondo livello;

2) Sulla base dell'ordine che precede, verrà ammesso al beneficio con priorità:

A) il personale già ammesso al beneficio in anni precedenti che abbia usufruito dei permessi e che debba proseguire gli studi intrapresi, con precedenza per coloro che si trovino all'interno della durata del corso

legale. (le lauree triennali e specialistiche/magistrali vanno considerate unitariamente come 3+2 pertanto, si considera proseguimento la richiesta di permessi per la frequenza del 1° anno del biennio specialistico successivo il conseguimento della laurea triennale, a condizione che vi sia continuità temporale tra i due percorsi)

B) il personale appartenente a classi di concorso, ruolo o profili in esubero a livello provinciale;

3) A parità di ogni altra condizione, la priorità è determinata dalla maggiore anzianità di ruolo (o di servizio per il personale con contratto a tempo determinato) e, in caso di ulteriore parità, dalla più giovane età.

4) I permessi vengono concessi fino alla concorrenza del contingente determinato.

5) La graduatoria degli aspiranti viene pubblicata all'albo e sul sito dell'Ambito Territoriale Provinciale, previo avviso alle Istituzioni scolastiche della Provincia e alle OO.SS. rappresentative. E' consentito agli interessati produrre eventuale motivato reclamo entro 5 giorni dalla pubblicazione.

6) Dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva, decorrono i termini per eventuali impugnazioni, in sede giudiziaria, della graduatoria medesima da parte di chi vi abbia interesse.

7) Il ricorso è prodotto al Giudice del lavoro, entro il termine prescrizione previsto per legge.

ARTICOLO 7 - ULTERIORE RIPARTIZIONE

1) Fermi restando i contingenti come sopra determinati, qualora, per il personale docente ed educativo il numero delle istanze presentate per un determinato ordine o grado di studi risulti superiore rispetto al numero dei permessi concedibili, si procede alla compensazione a livello provinciale se risultino capienze rispetto ad altri contingenti.

2) Non si effettua alcuna compensazione tra personale ATA e personale docente tranne che a favore del personale di cui all'art. 6, comma 1 lett. a).

ARTICOLO 8 - DURATA E MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI PERMESSI.

1) I permessi retribuiti sono erogati dal Dirigente scolastico entro il limite massimo di ore stabilito dall'Ambito Territoriale Provinciale, per ciascuna categoria di personale, di cui al precedente art. 1, per le finalità di cui al precedente art. 2, nonché per il sostenimento dei relativi esami e della tesi di laurea.

2) Il tempo necessario per il raggiungimento della sede in cui si svolge il corso o in cui si deve sostenere l'esame o la tesi viene conteggiato ai fini del computo dei permessi retribuiti goduti.

3) I permessi retribuiti possono essere utilizzati dal **5 novembre** di ciascun anno scolastico per i 12 mesi successivi.

4) Per il personale a tempo determinato la disposizione di cui al comma precedente mantiene la sua validità se ancora in possesso del requisito di cui all'articolo 1 del presente contratto.

5) Il personale compreso negli elenchi deve, con congruo anticipo (di norma almeno 5 giorni prima della fruizione), comunicare al Dirigente scolastico della sede di servizio il calendario, anche plurisettimanale, di utilizzazione dei permessi, specificando la durata degli impegni di frequenza o degli esami, eventualmente comprensiva del tempo necessario per gli spostamenti dalla sede di servizio a quella del corso e viceversa.

6) Chi, avendo acquisito il diritto ai permessi retribuiti per un ordine scolastico, dovesse nel corso dell'anno ottenere il passaggio di ruolo, conserva il diritto ai permessi. Il personale che beneficia dei permessi (in particolare quello amministrativo, tecnico, ausiliario) ha titolo ad ottenere, nell'ambito di applicazione delle norme contrattuali contenute nel CCNL del 29/11/2007 e compatibilmente con le esigenze dell'Istituzione scolastica, una maggiore flessibilità dei turni di lavoro al fine di agevolare la frequenza dei corsi.

7) Il personale cui sono stati concessi i permessi in altra provincia della regione Toscana conserva titolo alla fruizione della parte residua dei permessi medesimi, in proporzione all'orario di servizio e alla durata della nomina.

ARTICOLO 9 - ARTICOLAZIONE DEI PERMESSI

1) La fruizione dei permessi, a richiesta degli interessati, può essere così articolata:

a) permessi orari - utilizzando parte dell'orario giornaliero per cui si è obbligati;

b) permessi giornalieri - utilizzando l'intero orario per cui si è obbligati.

ARTICOLO 10 - SOSTITUZIONI

1) Per quanto riguarda la sostituzione del personale che ha titolo a beneficiare dei permessi retribuiti, il Dirigente scolastico individua prioritariamente idonee misure organizzative al fine di sopperire alla temporanea assenza del personale ammesso al beneficio (cambio turni, riassetto dell'orario, ecc.) nel rispetto delle norme previste in materia di orario di lavoro dal CCNL del 29.11.2007 e del contratto integrativo di istituto in materia di criteri e modalità relativi all'organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario eventualmente sottoscritto.

2) Qualora tali adeguamenti non siano possibili, il Dirigente scolastico procede alla sostituzione del personale assente utilizzando il personale eventualmente a disposizione a qualsiasi titolo e, in mancanza, attraverso la stipulazione di contratto di lavoro a tempo determinato per il periodo strettamente necessario, secondo le disposizioni vigenti in proposito.

ARTICOLO 11 - GIUSTIFICAZIONE DEI PERMESSI

1) La frequenza ai corsi, nei casi in cui è prevista la registrazione della presenza attraverso l'apposizione firma o altro o il sostenimento degli esami, può essere dichiarata, in luogo della relativa attestazione, dall'interessato avvalendosi della dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio ai sensi dell'art 47 D.P.R. n.445/2000 e con le modalità di cui all'art. 38 del medesimo Testo Unico; tale dichiarazione va resa alla Istituzione scolastica subito dopo la fruizione dei permessi stessi.

2) Nei casi in cui per la frequenza ai corsi non sia prevista alcuna registrazione della presenza, poiché l'Amministrazione è impossibilitata ad effettuare i dovuti controlli, l'interessato è tenuto a presentare la relativa attestazione di frequenza rilasciata dalla struttura.

3) Qualora il personale ammesso al beneficio non rilasci la suddetta dichiarazione o l'attestazione per i permessi goduti, la mancata prestazione lavorativa è considerata assenza ingiustificata, con tutti gli effetti consequenziali, anche sul piano disciplinare.

4) Analogamente a quanto previsto dal precedente art.6, il Dirigente scolastico procede, con le modalità previste (accertamenti in forma scritta presso l'Ente cui il dipendente è iscritto per la frequenza dei corsi), ai necessari controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal dipendente .

ARTICOLO 12 - INFORMAZIONE ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI E AL PERSONALE

1) Entro il mese di **novembre** di ogni anno, l'Ambito Territoriale Provinciale, acquisite le domande dei richiedenti comunica alle Organizzazioni Sindacali Regionali e Provinciali i contingenti determinati, il numero delle istanze pervenute per le diverse qualifiche di personale e copia delle eventuali graduatorie di ammissione al beneficio, con l'indicazione del personale eventualmente escluso.

2) Il Dirigente dell'Ambito Territoriale Provinciale, altresì, garantisce la necessaria informazione a tutto il personale circa la possibilità di usufruire dei permessi retribuiti. In particolare, così come previsto al precedente art. 3, il Dirigente dell'Ambito Territoriale Provinciale trasmette, con propria circolare, alle Istituzioni scolastiche il decreto di determinazione dei contingenti; queste ultime, a loro volta, provvedono a dare la più ampia e tempestiva informazione di detta circolare tra il personale in servizio nell'Istituzione scolastica.

ARTICOLO 13 - VALIDITÀ DELL'ACCORDO

1) Il presente contratto integrativo regionale, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett.a), del CCNL del 29.11.2007, ha validità quadriennale.

2) Il presente contratto integrativo si intende stipulato dalla data di sottoscrizione tra i soggetti negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure previste dal vigente del D.L.vo n165/2001.

3) Il presente contratto integrativo, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata almeno 3 mesi prima della scadenza.

4) In caso di disdetta le disposizioni contenute nel presente contratto integrativo rimangono in vigore fino a quando non sono sostituite dal successivo contratto.

ARTICOLO 14 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

1) Le parti si impegnano a rivedere il presente contratto integrativo nel caso dovessero intervenire nuove disposizioni di legge o contrattuali che vadano ad incidere sul contenuto.

2) Qualora insorgano controversie nell'interpretazione del presente contratto le parti si impegnano a richiesta unilaterale a definire consensualmente il significato della clausola controversa.

NORMA TRANSITORIA per l'anno scolastico 2012/2013

a) Il termine di presentazione delle domande di cui all'art. 4 comma 1 **è differito al 15 novembre 2012** e la pubblicazione delle graduatorie al 5 dicembre 2012;

- b) Il personale docente e ATA in attesa dell'avente diritto (art. 40 Legge 449/97) già beneficiario dei permessi per il diritto allo studio, conserva il diritto alla fruizione del residuo all'avvio dell'anno scolastico successivo e, comunque entro il termine dell'anno solare, previa verifica del monte ore residuo;
- c) Il termine del 5 novembre, di cui al precedente art. 4, comma 5, è spostato, per il corrente anno scolastico al 31 dicembre 2012 a favore dei soli aspiranti alla frequenza di corsi T.F.A. o di corsi di specializzazione nel sostegno, destinati a personale di ruolo in esubero, per l'inserimento in coda, fermi restando i contingenti indicati.

Letto, approvato e sottoscritto.

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA: Firmato

Angela Palamone - Direttore Generale

Claudio Bacaloni - Vice Direttore Generale

LA DELEGAZIONE SINDACALE: Firmato

FLC C.G.I.L. : Gabriella Bresci

C.I.S.L. - SCUOLA: Maria Cristina Zini

U.I.L.-SCUOLA: Fabrizio Settembrini

S.N.A.L.S-CONFSAL: Fulvio Corrieri

GILDA UNAMS: Silvana Boccara

Dichiarazione congiunta

L' U.S.R. e le OO.SS. firmatarie si impegnano, fin da ora, ad avviare il confronto tra le parti al fine di apportare le necessarie integrazioni e modifiche al presente contratto, in relazione a eventuali ulteriori esigenze di ammissione al beneficio dei permessi retribuiti da parte del personale scolastico a seguito dell'avvio di nuove procedure abilitanti allo stato non ancora definite.

Dichiarazione delle Organizzazioni Sindacali

Le Organizzazioni sindacali chiedono che in fase di conclusione delle selezioni per l'avvio dei percorsi finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado introdotti con il D.M. 249/2010, per l'anno solare 2013, in analogia con quanto disposto per i corsi abilitanti speciali, al personale interessato con contratto a tempo determinato, in possesso dei requisiti previsti dall'art.1, venga riconosciuta la fruizione dei permessi in aggiunta al contingente provinciale già fissato, cioè senza un limite numerico.

INDICE ARTICOLI

ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

ART. 2 - FINALITÀ' DEI PERMESSI

ART. 3 - CONTINGENTE PROVINCIALE E MODALITÀ DI RIPARTO

ART. 4 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

ART. 5 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

ART. 6 - FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

ART. 7 - ULTERIORE RIPARTIZIONE

ART. 8 - DURATA E MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI PERMESSI

ART. 9 - ARTICOLAZIONE DEI PERMESSI

ART. 10 - SOSTITUZIONI

ART. 11 - GIUSTIFICAZIONE DEI PERMESSI

ART. 12 - INFORMAZIONE ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI E AL PERSONALE

ART. 13 - VALIDITÀ DELL' ACCORDO

ART. 14 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

- NORME TRANSITORIE PER A.S. 2012/2013

- DICHIARAZIONE CONGIUNTA

- DICHIARAZIONE DELLE OO.SS.

- Modulo Richiesta